

Codice A1709C

D.D. 8 marzo 2021, n. 210

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2. Rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.



ATTO DD 210/A1709C/2021

DEL 08/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2. Rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e di prove dei cani da caccia.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 380 del 17 dicembre 1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria LENTA 2 è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per 484 ettari, ubicata nel Comune di Ghislarengo e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. Giovanni AINA, fino al 31 gennaio 2005;

viste le determinazioni dirigenziali n. 401 del 21 dicembre 1999 e n. 162 del 20 ottobre 2000 con le

quali si è istituita la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia;

vista la determinazione dirigenziale n. 283 dell'11 novembre 2004 con la quale veniva rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, avente una superficie di 140 ettari, fino al 31 gennaio 2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 187 del 13 dicembre 2007 con la quale si prendeva atto dell'intestazione della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 in capo alla società "Azienda faunistico-venatoria SARA S.A.S. di Paolo CAVION e C.", rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo CAVION, in sostituzione del Sig. Giovanni AINA dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 849 del 13 ottobre 2008 con la quale veniva rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", avente una superficie di ha 140, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 733 del 27 agosto 2009 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Felice STORTI a legale rappresentante della società "AFV SARA S.A.S. di STORTI Felice" concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2" in sostituzione del Sig. Paolo CAVION dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 308 del 14 aprile 2011 con la quale si autorizzava all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 la modifica della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", per una superficie di 145.02 ettari;

vista la determinazione dirigenziale n. 609 del 22 giugno 2011 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Isidoro RIVOLTA quale legale rappresentante della società "AFV SARA S.A.S. di RIVOLTA Isidoro & C." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 in sostituzione del Sig. Felice STORTI dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 638 del 17 luglio 2014 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Gianni ALESI quale legale rappresentante della società "AFV SARA S.A.S. di ALESI Gianni & C." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2, quale acquirente dell'intera quota della società, in sostituzione del Sig. Isidoro RIVOLTA;

vista la determinazione dirigenziale n. 301 del 5 marzo 2018 che:

- sospende a tempo indeterminato la concessione all'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2, ai sensi dell'art. 28 comma 1 *bis* della D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004;
- dà atto che verrà riattivato il procedimento di rinnovo della concessione non appena sarà definito contenzioso in atto;

vista la sentenza n. 141/2019 del Tribunale di Vercelli SEZIONE CIVILE che ha riconosciuto la legittimità delle decisioni del Consorzio Lenta 2;

vista la Sentenza n. 917/2020 pubbl. il 22/09/2020 RG n. 1177/2019 Repert. n. 983/2020 del 22/09/2020 della Corte D'Appello di Torino Sez. Prima Civile e che rigetta l'appello proposto da Alesi Gianni avverso la sentenza n. 141/2019 pronunciata *inter partes* dal tribunale di Vercelli;

Dato atto che le sentenze di cui sopra stabiliscono che il concessionario legittimo individuato dal

CONSORZIO “LENTA 2” è il Sig. Angelo BARONE;

vista l’istanza del 26 ottobre 2017, pervenuta il 30 ottobre 2017, al n. 38956/A1702A di protocollo, del signor Angelo BARONE in qualità di Presidente del Consorzio dell’azienda agri-turistico-venatoria “Lenta 2” con la quale, a seguito del verbale di assemblea del 26 ottobre 2017, comunica di essere stato nominato concessionario, e volta ad ottenere il cambio di concessionario ed il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 09 marzo 2004 e ss.mm.ii., con contestuale rinnovo dell’autorizzazione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo”C”, intestando le stesse al signor Angelo BARONE;

Dato atto la determinazione dirigenziale n. 301/2018 ha avuto un effetto interruttivo dei termini di procedimento e che i termini decorrono nuovamente dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva n. 917/2020 ovvero dal 22 settembre 2020;

vista la nota N. Prot. 00027780 del 04/12/2020 inviata al signor Angelo BARONE con la quale il responsabile di procedimento richiede la seguente documentazione integrativa necessaria per il proseguo dell’istruttoria:

- copia dell’attestato o tesserino delle guardie giurate in corso di validità rilasciati dall’autorità competente.
- Valutazione di incidenza aggiornata per il SIC IT1120026 - Stazioni di Isoetes malinverniana (Ente di Gestione: Regione Piemonte -Settore Biodiversità e Aree naturali) compreso nel territorio dell’AATV.;
- una relazione sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni, predisposta da un tecnico faunistico.

Vista l’integrazione inviata da signor Angelo BARONE N. Prot. 00000923 del 13/01/2021 che trasmette la relazione sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni, predisposta da un tecnico faunistico e copia dell’attestato o tesserino delle guardie giurate operanti in azienda;

visto lo statuto registrato all’Agenzia delle entrate di Borgosesia il 12/11/2007 al n. 2011 che prevede la scadenza del Consorzio Azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 il 31 gennaio 2018 ed esso sarà automaticamente rinnovato per il periodo di anni 9 ovvero fino al 31 gennaio 2027;

vista la determinazione dirigenziale n. 108 del 5 marzo 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali relativa alla Valutazione d’Incidenza rispetto al SIC IT1120026 “Stazioni di Isoetes malinverniana” con la quale si esprime il giudizio positivo di Valutazione d’Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell’Azienda agri-turistico venatoria “Lenta 2”, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l’attività in oggetto, i disposti delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016 e D.G.R. 1-1903 del 4/9/2020, con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, lettera q) secondo cui è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

Dato atto che la Società Agricola Land SRL (C.F. 02481890024) è sottoposta a sequestro penale con decreto emesso in data 08 settembre 2015 dal Pubblico Ministero, convalidato con ordinanza emessa dal G.I.P. Tribunale di Brescia in data 14 settembre 2015 e che tra i terreni confiscati vi sono anche le seguenti particelle facenti parte dell’azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2: Comune di Ghislaresgo foglio 9 particella 236 e foglio 7 particelle 23, 24 260, 261 e 278;

Dato atto che le particelle oggetto di sequestro non sono nella disponibilità dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 queste devono essere segnalate con apposite tabelle perimetrali con la dicitura "DIVIETO DI CACCIA" e destinate a zona rifugio della fauna selvatica.

Richiamato il comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 in base al quale le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 ad oggetto: D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 - aggiornamento del territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP).

Verificato che in base alla relazione allegata all'istanza e all'istruttoria la superficie cartografica effettiva dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 è di 811,83 ettari, mentre la superficie agro-silvo-pastorale effettiva aggiornata dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 è di 745,77 ettari;

dato atto che è necessario rettificare superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 da 484 ettari della determinazione dirigenziale n. 380 del 17 dicembre 1998 agli attuali 745,77 ettari;

vista la nota N. Prot. 00005172 del 26/02/2021 con la quale si anticipano al concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 gli elementi del provvedimento così come rettificati e risultanti in base all'istruttoria;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

constatato che con l'integrazione dei documenti richiesti e della VInCA istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, accogliere l'istanza del concessionario:

- rinnovando l'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 per 745,77 ettari, ubicata nel Comune di Ghislarengo e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. Angelo BARONE, fino al 31 gennaio 2027;
- rinnovando all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", per una superficie di 145,02 ettari, fino al 31 gennaio 2027;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

Si richiamano inoltre le prescrizioni previste dalla determinazione dirigenziale n. 108 del 5 marzo 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali ad oggetto: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r.

19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Lenta 2". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Lenta 2". Comune di Ghislarengo (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di rinnovare l'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 per una superficie rettificata di 745,77ettari, ubicata nel Comune di Ghislarengo e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. Angelo BARONE, fino al 31 gennaio 2027;

di rinnovare all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", per una superficie di 145,02 ettari, fino al 31 gennaio 2027;

di dare atto che le particelle 23, 24 260, 261 e 278 del foglio n. 11 e 239 del foglio n. 9 del Comune di Ghislarengo, oggetto di sequestro penale con decreto emesso in data 08 settembre 2015 dal Pubblico Ministero, convalidato con ordinanza emessa dal G.I.P. Tribunale di Brescia in data 14 settembre 2015, non sono nella disponibilità dell'azienda agri-turistico-venatoria LENTA 2 e quindi queste devono essere segnalate con apposite tabelle perimetrali con la dicitura "DIVIETO DI

CACCIA” e destinate a zona rifugio della fauna selvatica.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “Azienda agri-turistico-venatoria”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Si richiamano inoltre integralmente le prescrizioni previste dalla determinazione dirigenziale n. 108 del 5 marzo 2021 del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali ad oggetto: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria “Lenta 2”. Proponente: Azienda agri-turistico venatoria “Lenta 2”. Comune di Ghislarengo (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 “Stazioni di Isoetes malinverniana”.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino